



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 27
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE SOMME DA VERSARE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI PER L'ANNO 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 18.³⁸, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Ceccato Leonardo - Sindaco -
Busana Pietro
Busana Rugiada

Assenti i Signori:

Busana Pietro (Piero) – giustificato -

Assiste il Segretario Comunale sig. **Zanettin dott.ssa Amelia**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE SOMME DA VERSARE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la L.P. 23 maggio 2007 n. 11, (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), all'articolo 28 disciplina la raccolta dei funghi e che in particolare il comma 2 del citato articolo stabilisce che per i soggetti non esentati dall'obbligo di denuncia, la raccolta dei funghi sul territorio provinciale sia subordinata al pagamento al Comune interessato di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.

Verificato che la norma sopracitata prevede che l'ammontare di tale somma da versare per la raccolta dei funghi sia definita dai Comuni stessi in coerenza con i criteri fissati dalla Giunta provinciale, mentre l'articolo 28, comma 2, prevede che la somma sia commisurata al periodo di durata della raccolta.

Visto l'art. 11 del D.P.P. 26.10.2009, n. 23-25/Leg., ad oggetto "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)", il quale prevede che la denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il Comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta e l'art. 13 del medesimo decreto il quale prevede, al comma 1, che entro il 31 marzo di ogni anno il Comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determini la somma da versare per la raccolta dei funghi, prevista all'art. 28, comma 2, della L.P. n. 11/2007, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta (in mancanza di specifico provvedimento da parte del Comune, si devono ritenere validi gli importi minimi fissati nella deliberazione della Giunta provinciale).

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 31/05/2012, in seguito alle innovazioni introdotte dalla L.P. 23.05.2007, n. 11 nella disciplina della raccolta dei funghi e dal regolamento di attuazione del titolo IV, capo II della L.P. n. 11/2007, approvato con D.P.P. 26.10.2009, n. 23-25/Leg., è stato approvato il nuovo "Disciplinare per la raccolta dei funghi", composto da n. 8 articoli, il quale fra l'altro prevede espressamente che sono esenti dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e del pagamento della somma relativa i residenti o comunque i nati in un comune della Provincia di Trento, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorchè non residenti in un comune della provincia, coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico. Tale disciplinare è entrato in vigore a far data dal 1° giugno 2013.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 21.03.2013 sono state approvate le tariffe per l'anno 2013 e seguenti per il rilascio del permesso di raccolta dei funghi.
- con deliberazione consiliare n. 9 dd. 11/04/2017 è stato modificato l'art. 2 del disciplinare, il quale, nella nuova versione, prevede i seguenti periodi e importi da versare per la raccolta funghi:

Euro 10,00	per un periodo di raccolta di giorni uno
Euro 20,00	per un periodo di raccolta di giorni tre
Euro 30,00	per un periodo di raccolta di una settimana
Euro 40,00	per un periodo di raccolta di due settimane
Euro 60,00	per un periodo di raccolta di un mese.

Considerato che con la modifica all'art. 2 del disciplinare apportata con deliberazione consiliare n. 9/2017 è stato stabilito che la determinazione annuale delle somme da versare per la raccolta funghi sia di competenza della Giunta comunale.

Rilevata, quindi, ora la necessità di provvedere alla determinazione delle somme da versare per l'anno 2022.

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, dal 01 gennaio 2016, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18, che prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n.6, con legge regionale 1° agosto 2019 n. 3, con legge regionale 16 dicembre 2019 n. 8, con legge regionale 23 giugno 2020 n. 1, con legge regionale 27 luglio 2020 n. 3 e con legge regionale 27 gennaio 2021 n. 1.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.

Visti:

- lo Statuto comunale vigente.
- il Regolamento di Contabilità comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n° 28 del 31.08.2018, esecutiva a sensi di legge.

Preso atto che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 – 2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 8 dd. 23 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile.

Acquisiti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 della suddetta Legge Regionale n. 2/2018, espressi come di seguito:

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa "

Il segretario comunale (f.to dott.ssa Amelia Zanettin)

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio finanziario (f.to dott.ssa Amelia Zanettin)

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2022, per quanto premesso in narrativa, l'ammontare delle somme da versare per poter effettuare la raccolta dei funghi di cui all'art. 28, comma 2, della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e s.m., come segue:
 - Euro 15,00 per un periodo di raccolta di giorni uno
 - Euro 20,00 per un periodo di raccolta di giorni tre
 - Euro 30,00 per un periodo di raccolta di una settimana
 - Euro 40,00 per un periodo di raccolta di due settimane
 - Euro 60,00 per un periodo di raccolta di un mese.
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile a' sensi del comma 4, dell'art. 183 della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO
Zanettin dott.ssa Amelia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **01/04/2022** al **11/04/2022** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.